



Comunità Montana Lario Orientale-Valle San Martino zona n° 12



CAPITOLATO DI CONCESSIONE PLURIENNALE DEGLI ALPEGGI DI LIERNA E DI CALIVAZZO (COMUNI DI LIERNA E DI MANDELLO DEL LARIO)

PREMESSA

Il presente capitolato è parte integrante del contratto di concessione stipulato in data _____ tra la Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino e il titolare/legale rappresentante dell'azienda agricola _____ con sede in _____ (____) e disciplina l'attività d'alpeggio delle malghe di Lierna e di Calivazzo per le stagioni di pascolo 2023/2028.

Art.1 CONSEGNA, RICONSEGNA E VIGILANZA

All'inizio e alla scadenza della concessione sarà redatto a cura della Comunità Montana e in contraddittorio con il concessionario, rispettivamente un verbale di consegna e un verbale di riconsegna della malga, dai quali risulteranno le condizioni e lo stato di conservazione del pascolo, dei fabbricati, delle varie infrastrutture e delle singole attrezzature della Comunità Montana, nonché la verifica dell'adempimento delle norme previste nel presente capitolato. Copia dei verbali verrà consegnata al concessionario.

In sede di riconsegna, se non saranno stati rilevati danni o infrazioni, il deposito cauzionale verrà restituito integralmente; in caso contrario l'importo sarà ridotto delle penalità e delle spese necessarie per effettuare i lavori e/o le riparazioni, fatta salva la richiesta di eventuali integrazioni.

È escluso qualsiasi rimborso per gli arredi fissi (da intendersi tutto ciò la cui eventuale asportazione comporta danni di qualsiasi entità ai beni immobili), che dovranno essere lasciati alla Comunità Montana e per l'eventuale arredo mobile, attrezzatura e corredo che il concessionario potrà lasciare a propria discrezione, se ritenuta idonea dalla Comunità Montana.

Art.2 DURATA DELLA MONTICAZIONE E CARICO DI BESTIAME

Il periodo di monticazione potrà iniziare il 1° giugno e comunque quando le condizioni di vegetazione siano idonee e terminare il 15 settembre di ogni anno.

Il carico ottimale complessivo è stimato in **110 UBA** o paghe.

Il carico ottimale così definito per l'intera durata del periodo di monticazione minimo fissato in giorni 45, distribuendo opportunamente il bestiame in funzione della disponibilità foraggera, delle risorse idriche e **della efficacia del pascolamento ai fini della prevenzione antincendio boschivo e della conservazione degli habitat.**

Per garantire la buona conservazione del pascolo il concessionario dovrà monticare il carico stabilito, con una tolleranza del 10% (calcolato tenendo conto delle UBA realmente monticate e delle giornate di pascolo) salvo il caso in cui le UBA vengano a mancare a seguito di accertamento dell'autorità veterinaria della non idoneità del bestiame a monticare e purché questo evento venga a conoscenza del proprietario del bestiame non più di 45 giorni prima della data di monticazione.



Comunità Montana Lario Orientale-Valle San Martino zona n° 12



La Comunità Montana si riserva di fare il controllo del carico e il concessionario dovrà fornire la necessaria assistenza.

Art.3 MANUTENZIONI

Tutte le riparazioni di cui agli artt.1576 e 1609 del Codice civile sono a carico del concessionario, così come ogni altra riparazione riguardante gli impianti e i servizi.

In queste riparazioni sono comprese la manutenzione delle attrezzature di dotazione dei fabbricati, la conservazione in stato di buon uso di tutti i serramenti, degli impianti idraulici, elettrici e di riscaldamento, la sostituzione delle tegole rotte e di lamiere danneggiate, (sostituzione da effettuarsi tempestivamente e comunque entro tre mesi dalla scoperta della rottura o avaria), il ripristino della funzionalità degli acquedotti, la pulitura delle opere di presa, lo spurgo delle fosse biologiche, la manutenzione della viabilità di servizio.

Al concessionario competono le opere di miglioramento dei pascoli, le cui tipologie e quantità sono indicate nel verbale di consegna.

Nel caso in cui la verifica attestasse una insufficiente manutenzione o danni causati da insufficiente controllo o comunque danni di qualsiasi genere, fatti salvi gli interventi di straordinaria manutenzione, l'addebito verrà contestato per iscritto al concessionario che, entro **quindici giorni**, dovrà provvedere alla realizzazione degli interventi, seguendo, se indicate, le disposizioni impartite in proposito dalla Comunità Montana da intendersi come tassative.

La Comunità Montana si sostituirà al concessionario, qualora questi non vi provveda e il relativo costo dovrà essere rimborsato entro trenta giorni dall'avvenuta riparazione; in caso contrario sarà prelevato dal deposito cauzionale, che dovrà essere immediatamente reintegrato dal concessionario.

La Comunità Montana potrà eseguire in qualsiasi momento riparazioni, che abbiano carattere d'urgenza, senza corrispondere alcun indennizzo al concessionario anche se questi, per effetto di esse, subisca incomodi per oltre 20 giorni, derogandosi così al disposto dell'art.1584 del C.C.

Il periodo di esecuzione degli interventi non urgenti dovrà invece essere concordato fra la Comunità Montana e il concessionario.

In ogni caso nessuna spesa potrà fare capo alla Comunità Montana in ordine alla gestione degli immobili, la cui manutenzione è a carico del concessionario. Quest'ultimo dovrà pertanto svolgere la sua attività con diligenza, in modo d'assicurare l'ottimale funzionamento degli immobili dati in concessione e la loro migliore manutenzione. Le manutenzioni divenute straordinarie a seguito di incuria, dolo, colpa grave del concessionario sono a carico dello stesso.

Art.4 MIGLIORIE E CONTRIBUTI

La Comunità Montana ha facoltà, anche durante il periodo della concessione, di eseguire opere di miglioramento (sistemazione e ristrutturazione di fabbricati, manutenzione straordinaria della viabilità, interventi per l'approvvigionamento idrico ed energetico, etc.). Gli interventi dovranno essere comunicati al concessionario con lettera con almeno 30 giorni di anticipo.



Comunità Montana Lario Orientale-Valle San Martino zona n° 12



A seguito di tali interventi verranno valutati dalle parti eventuali incrementi o perdite di produttività del servizio e/o di valore dei fabbricati, con eventuale adeguamento del canone di concessione della malga. Tutte le migliorie eseguite da parte del concessionario dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Comunità Montana che avrà facoltà di ritenerle senza obbligo di corrispondere indennizzo o compenso alcuno, salvo quanto diversamente e preventivamente concordato tra le parti.

Il concessionario che ottenga aiuti pubblici per interventi di miglioramento e adeguamento dei fabbricati e del pascolo, o per l'acquisto di dispositivi anti-predazione, dovrà informare la Comunità Montana.

In ogni caso, l'ottenimento da parte del concessionario di finanziamenti e/o contributi di qualsiasi natura e provenienza non potranno in alcun modo costituire obbligo per la Comunità Montana ai fini di un eventuale prolungamento della durata della concessione.

Al termine del contratto di concessione non è dovuto dalla Comunità Montana alcun indennizzo o compenso al concessionario né a titolo di avviamento né a qualsiasi altro titolo, anche per eventuali migliorie ed addizioni apportate nel corso della concessione se non diversamente pattuito per iscritto nell'atto autorizzativo delle migliorie stesse.

Art.5 RIDUZIONI DEL CANONE DI CONCESSIONE

Il canone potrà essere ridotto fino ad un massimo del 20% dell'importo di aggiudicazione, in relazione al raggiungimento da parte del concessionario di specifici obiettivi di qualità.

Tali obiettivi potranno essere proposti dal concessionario entro il 30 giugno mediante comunicazione scritta alla Comunità Montana.

La Comunità Montana d'intesa con il concessionario e dopo una valutazione degli obiettivi determinerà la % di riduzione congrua.

A titolo puramente esemplificativo saranno oggetto di valutazione le scelte riguardanti:

- l'uso dei fabbricati di malga rientrante nell'ambito delle attività di valorizzazione dell'alpeggio e del turismo ambientale estivo ed invernale allo scopo di promuovere la valorizzazione del territorio;
- la promozione della multifunzionalità dello spazio alpestre mediante la realizzazione di eventi e di iniziative eco-turistiche, didattico ambientali, ricreative, rivolte in particolare al mondo della scuola e con il coinvolgimento delle realtà locali;
- lo sviluppo di iniziative di comunicazione e promozione dell'attività svolta nella malga/alpeggio (sito internet, pubblicazioni a stampa, gadget ecc.);
- lo sviluppo di azioni di marketing territoriale;
- iniziative didattiche, ricreative e animazioni (dimostrazioni, degustazioni, visite guidate, spettacoli culturali, ecc....);
- la partecipazione alla realizzazione di attività sperimentali ed innovative nelle gestioni dell'alpeggio anche in relazione agli aspetti di salvaguardia e promozione della cultura e delle tradizioni locali;
- la partecipazione ad attività di formazione del personale d'alpe;
- l'utilizzo volontario di dispositivi per la protezione del bestiame da attacchi predatori;



Comunità Montana Lario Orientale-Valle San Martino zona n° 12



- la realizzazione d'interventi di valorizzazione del pascolo e di manutenzione e salvaguardia e presidio ambientale;
- la manutenzione straordinaria delle infrastrutture d'alpe: strada, mulattiere, fabbricati, pozze.

Prima autorizzazione il concessionario potrà provvedere all'acquisto di eventuali dotazioni o a effettuare interventi manutentori straordinari inerenti al miglioramento funzionale dell'attività d'alpeggio, portando il costo in detrazione dal canone.

Gli acquisti e gli interventi effettuati, dovranno essere opportunamente documentati con regolare fattura e rimarranno in disponibilità alla Comunità Montana.

Entro il 30 settembre di ogni anno, pena l'esclusione dei benefici di riduzione, il concessionario dovrà inoltrare alla Comunità Montana una relazione comprovante la realizzazione di tutti o di parte degli interventi concordati per gli obiettivi di qualità, corredata da adeguata documentazione, nonché eventuali fatture quietanzate relative all'acquisto di dotazioni e/o interventi manutentori straordinari concordati.

Art.6 OBBLIGHI GENERALI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Personale

La gestione della malga dovrà essere esercitata dal titolare della concessione e/o dai propri familiari o da lavoratori dipendenti dell'azienda concessionaria.

Il concessionario o i propri familiari o dipendenti, dovranno essere provvisti di tutte le licenze e permessi previsti dalle vigenti disposizioni di legge per lo svolgimento delle attività previste dal contratto e dal presente capitolato.

È fatto obbligo al gestore nello svolgimento delle attività oggetto della concessione di applicare tutte le normative previdenziali, assistenziali e assicurative previste in materia, così come l'applicazione dei contratti lavorativi vigenti per il personale assunto.

È fatto altresì obbligo di segnalare annualmente alla Comunità Montana prima della monticazione i nominativi, l'età, l'attività svolta, il rapporto contrattuale in essere ed il periodo di permanenza, delle persone presenti in alpe-malga. In particolare, andrà **precisato chi svolge il ruolo di conduttore o capomalga.**

Il personale presente in malga dovrà essere commisurato alla consistenza del bestiame monticato ed all'impegno connesso con il buon svolgimento delle attività previste quali quelle casearie (*ove esercitate*) con un minimo di due adulti a tempo pieno nel caso di coesistenza di attività zootecnico – casearie con un carico superiore a 20 UBA.

Danneggiamenti

Qualunque danneggiamento degli stabili e delle attrezzature andrà segnalata immediatamente a Comunità Montana.

Durante il periodo di esecutività del contratto, il concessionario sarà ritenuto responsabile di tutti i danni cagionati agli immobili, a meno che non compri la propria estraneità.

Altri adempimenti



Comunità Montana Lario Orientale-Valle San Martino zona n° 12



Il conduttore è tenuto a conservare i confini ed i limiti delle alpi-malghie pascolive non permettendo che si introducano abusi o servitù passive di transito o per l'abbeverata del bestiame o altro, dando in ogni caso pronto avviso alla Comunità Montana di qualsiasi fatto che dia luogo a necessità o convenienza di provvedimento nell'interesse della Comunità Montana.

Il conduttore dovrà comunicare alla Comunità Montana prima della monticazione, il numero dei capi di bestiame da monticare distinti per tipologia, la data della monticazione e quella presunta di smonticazione. La monticazione e smonticazione dovrà essere effettuata percorrendo le vie di accesso consuetudinarie preventivamente indicate e prescritte in sede di consegna, adottando i provvedimenti necessari ad impedire che il bestiame vaghi nelle proprietà altrui.

Il concessionario s'impegna all'utilizzo dei dispositivi anti predazione eventualmente forniti dalla Comunità Montana per la difesa del bestiame, provvedendo a relazionare periodicamente in merito ai risultati conseguiti.

Il concessionario dovrà ottenere il preventivo assenso della Comunità Montana per l'apposizione di indicazioni, cartelli, tabelle, insegne e similari. L'eventuale produzione di materiale illustrativo a carattere informativo e/o pubblicitario avente a soggetto la malga in concessione, dovrà essere preventivamente autorizzata dalla Comunità Montana.

Il concessionario dovrà essere disponibile a dare alla Comunità Montana informazioni e dati relativi alla utenza e ai servizi forniti nonché inviare, entro il 30 di settembre, l'apposita scheda statistica annuale.

Il concessionario a fine del periodo di concessione dovrà riconsegnare i fabbricati in perfette condizioni manuttorie salvo la normale usura; i locali per uso abitativo e per la produzione e deposito di prodotti dovranno essere puliti e sgomberi da qualsiasi materiale o attrezzatura di proprietà del concessionario almeno quindici giorni prima della scadenza.

Art.7 OBBLIGHI PARTICOLARI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' D'ALPEGGIO

Il concessionario è tenuto al rispetto dei seguenti obblighi specifici delle attività d'alpeggio:

Attività di utilizzo del pascolo

a) Il mantenimento e la gestione del pascolo andranno effettuati nel rispetto degli artt. 57 (limiti al pascolo in bosco), 68 (modalità di pascolo) e 69 (Pascolo eccessivo) del Regolamento regionale n.5 del 20 luglio 2007 (Norme Forestali regionali) e successive modifiche ed integrazioni.

b) L'utilizzazione del pascolo andrà condotta in modo da sfruttare razionalmente tutta la superficie disponibile.

c) La compartimentazione del pascolo avverrà di norma mediante utilizzo di recinzioni elettrificate che dovranno essere opportunamente segnalate.

d) I cani, in numero strettamente necessario per la conduzione e, eventualmente, per la protezione del bestiame, potranno essere condotti in malga solo se in regola con le norme sanitarie. L'utilizzo degli stessi deve essere limitato al raduno del bestiame e alla guardiania, fatto salvo il rispetto della norma venatoria. Essi devono essere sempre gestiti custoditi al fine di non costituire pericolo per eventuali persone in transito.



Comunità Montana Lario Orientale-Valle San Martino zona n° 12



e) La presenza di recinzioni elettrificate anti-predazione, dissuasori acustici e/o di cani da guardiania deve essere segnalata con appositi cartelli forniti dalla Comunità Montana e posizionati in maniera ben visibile da eventuali escursionisti o visitatori.

Rispetto delle norme sanitarie

Il concessionario dovrà uniformarsi a tutte le disposizioni di Polizia Veterinaria vigenti che regolano l'attività d'alpeggio in rapporto a malattie infettive e contagiose, in particolare:

- a) dimostrare che gli animali da monticare sono indenni da malattie infettive o diffuse;
- b) caricare bestiame provvisto del certificato sanitario del luogo di provenienza;
- c) usare correttamente i medicinali veterinari come previsto dalla specifica normativa vigente e custodirli in apposito armadio.

Art.8 OBBLIGHI MANUTENTORI

In conformità alle disposizioni del Codice civile ed alle consuetudini locali, il concessionario ha l'obbligo di:

1. effettuare la manutenzione ordinaria della strada di accesso all'alpe di Lierna (tratto comune di Lierna) mediante livellamento del fondo stradale e ripuliture delle canalette di sgrondo;
2. effettuare la manutenzione ordinaria dei fabbricati, sentieri, acquedotti, pozze d'abbeverata ed altre infrastrutture;
3. effettuare alla fine della stagione d'alpeggio: lo svuotamento degli impianti idrici dei fabbricati e delle vasche di abbeverata; la protezione di parti particolarmente delicate di impianti, gruppi elettrogeni, ecc.; la pulizia di pozzetti di scarico del caseificio, la pulizia e riordino complessivo dei locali abitativi e di quelli di lavoro;
4. pulire periodicamente stalle e portici e convogliare il letame in concimaia o ammucciarlo in una fossa scavata nel terreno adottando tutti gli accorgimenti atti ad impedire che il colaticcio si riversi sulle superfici pascolive;
5. riportare a valle i rifiuti non biodegradabili, affidandoli al servizio raccolta rifiuti solidi urbani;
6. mantenere l'ordine, il decoro e la funzionalità dei fabbricati e delle loro aree di pertinenza;
7. mantenere in efficienza eventuali dispositivi anti-predazione ricevuti in comodato d'uso gratuito.

Art. 9 DIVIETI

Durante il periodo della concessione, nello svolgimento dell'attività d'alpeggio è vietato:

1. l'asportazione del letame prodotto dal bestiame durante la monticazione in alpe;
2. alterare e rimuovere i termini, opere e/o siepi di confine o eventuali cartelli segnalatori presenti nella malga;
3. aprire nuove strade di accesso od interne alle malghe;
4. consentire il transito di bestiame estraneo se non previa autorizzazione della Comunità Montana;
5. il pascolo vagante;
6. la mandatura del bestiame per un raggio di almeno 30 m attorno alle baite adibite a ricovero del personale;



Comunità Montana Lario Orientale-Valle San Martino zona n° 12



7. il pascolo nelle zone a forte pendio nei giorni piovosi e subito dopo la pioggia, nonché stazionare il bestiame ove la cotica erbosa presenti segni di degrado;
8. la circolazione di tutti i veicoli non autorizzati;
9. mutare gli usi, sublocare o cedere tutti o parte dei fabbricati, anche gratuitamente, senza autorizzazione della Comunità Montana;
10. esporre insegne o scritte all'esterno dei fabbricati, far eseguire mutamenti nei locali e agli impianti in essi esistenti senza preventivo consenso scritto della Comunità Montana;
11. organizzare o collaborare a manifestazioni o ad attività nell'ambito del territorio comunale che provochino disturbo, arrechino danni all'ambiente;
12. bruciare rifiuti solidi urbani e di qualsiasi altro genere.

Art.10 OBBLIGHI A CARICO DELL'COMUNITÀ MONTANA

Sono a carico della Comunità Montana i seguenti oneri:

1. concedere gratuitamente la legna da ardere per gli usi domestici e del caseificio, nonché il legname eventualmente occorrente per chiudende, ecc. con spese conseguenti a carico del concessionario;
2. realizzare i miglioramenti fondiari, gli interventi di manutenzione straordinaria del pascolo e di sistemazione dei fabbricati, della viabilità di accesso e di servizio, delle opere di approvvigionamento idrico ed energetico, nonché attività di sperimentazione compatibilmente con le risorse disponibili, avvalendosi per quanto possibile e compatibilmente con le normative vigenti, della disponibilità remunerata di personale ed attrezzature del concessionario;
3. fornire, compatibilmente con le risorse disponibili derivanti da progetti regionali o europei, adeguati dispositivi anti-predazione (recinti, dissuasori acustici, ecc..). appositi cartelli d'informazione e comunicazione sui grandi predatori e le difficoltà della loro convivenza con la pastorizia, sulla presenza di cani da guardiania, sulle recinzioni anti-predazione, nonché supporto tecnico e formativo per le modalità di corretta installazione e manutenzione di queste ultime;
4. segnalare il perimetro della malga, apponendo cartelli informativi sulle strade e sui sentieri principali di accesso allo stesso, riportando il nome della malga e l'avvertenza sulla presenza di animali al pascolo.

Art. 11 INADEMPIENZE E PENALITA'

Per gli inadempimenti degli obblighi la Comunità Montana, oltre ai richiami verbali, potrà effettuare richiami scritti e per ripetute inadempienze o inadempienze non sanabili durante la stagione di pascolo in cui sono state rilevate, potrà applicare le penalità descritte nella seguente tabella:

Articolo	Infrazione	Importo penale
Art. 5 del Contratto	Mancato rispetto degli impegni gestionali sottoscritti nella offerta per l'aggiudicazione del pascolo, non dipendenti da cause di forza maggiore.	Fino ad un massimo del 30% del canone annuale
Pagamento effettuato in ritardo sulle scadenze fissate.		Pagamento degli interessi di mora a tasso di legge
Art. 1 del	Mancato rispetto dei divieti stabiliti nel verbale di consegna.	Da € 100,00 a 200,00 per ogni



Comunità Montana Lario Orientale-Valle San Martino zona n° 12



Capitolato		divieto non rispettato.
Art. 2 del Capitolato	U.B.A. mancanti od eccedenti la tolleranza del 10%.	Per ogni U.B.A. penalità data da: canone di aggiudicazione/n° U.B.A. previste ottimali.
Art. 3 del Capitolato	Mancata manutenzione ordinaria annuale dei fabbricati e delle infrastrutture.	€ 200,00 (duecento/00);
Art. 4 del Capitolato	Mancata richiesta ad COMUNITÀ MONTANA di autorizzazione per domanda di contributi / mancata comunicazione della assegnazione di contributi.	€ 50 (cinquanta/00) per mancata richiesta di autorizzazione € 100 (cento/00) per mancata comunicazione dell'ottenimento.
Art. 6 del Capitolato	Mancata richiesta di autorizzazione per l'apposizione di indicazioni, cartelli, tabelle, insegne e similari	€ 50 (cinquanta/00), con riserva di eventuale obbligo di rimozione
Mancata richiesta di autorizzazione per la realizzazione di materiale a carattere informativo e/o pubblicitario.	€ 100 (cento/00)	
Mancato invio della scheda statistica annuale.	€ 100 (cento/00)	
Mancata segnalazione di danni a stabili e attrezzature	€ 200 (duecento/00), oltre al rimborso delle spese per la esecuzione d'ufficio delle opere.	
Mancata attuazione degli impegni previsti per la riconsegna degli immobili a fine concessione.		
Art. 7 Capitolato	Mancato rispetto degli oneri particolari per la gestione dell'alpeggio.	Minimo € 50 (cinquanta/00) massimo € 200 (duecento) per infrazione in relazione alla gravità.
Art. 8 e 9 del Capitolato	Mancato rispetto degli obblighi manutentori e dei divieti.	€ 200 (cento) per infrazione

La contestazione delle inadempienze e relative penali, verrà notificata per iscritto ed il concessionario avrà tempo 15 giorni per rimediare dove possibile o per versare, tramite apposito bollettino di Conto Corrente postale, il corrispettivo delle penalità.

Decorso infruttuosamente tale termine la Comunità Montana potrà attingere alla cauzione, la cui riduzione dovrà essere tempestivamente reintegrata da parte del concessionario.

GALBIATE, _____ 2023

Per la Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino _____

Per il concessionario _____

Il rappresentante dell'Organizzazione Sindacale del concessionario: _____

Codice Fiscale 92058600138

sede legale: Via P. Vasena 4 - 23851 Sala al Barro, Galbiate (LC) - tel. 0341.240724 e-mail: info@comunitamontana.lc.it